

CONVENZIONE

Federmanager Roma, con sede legale in Roma, Via Ravenna, 14, con codice fiscale 80081930580 per la quale interviene nel presente atto il Dott. Gherardo Zei nella sua qualità di Presidente (di seguito per brevità denominata Federmanager Roma);

e

Protea Viaggi Maestri del Turismo S.r.l., con sede in Roma, Via Sarsina 31-00127 Roma P.I. 04899501003, per la quale interviene nel presente atto il Sig. Luca Giordana residente in Roma, Via Accademia dei Virtuosi 39 Roma 00147, Amministratore della Società Protea Viaggi Maestri del Turismo srl-- di seguito definite congiuntamente "Parti" e, disgiuntamente, anche "Parte".

PREMESSO CHE

Federmanager Roma rappresenta i dirigenti di aziende industriali delle Province di Roma, Rieti, Viterbo e Frosinone ed aderisce all'associazione nazionale Federmanager;

Federmanager Roma ha creato un sistema in grado di fornire servizi ai propri associati ed ai famigliari degli stessi, sia direttamente che indirettamente attraverso soggetti convenzionati;

È interesse di Federmanager Roma fornire, in favore dei propri iscritti, un nuovo servizio consistente nell'attivazione di una convenzione avente ad oggetto quanto riportato all'Art.3.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 (Premesse)

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ogni modifica della presente Convenzione dovrà rivestire, a pena nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta dai rappresentanti autorizzati da entrambe le Parti.

Art. 2 (Destinatari della convenzione)

Destinatari della presente convenzione sono i Manager associati iscritti a Federmanager Roma e loro familiari, da considerarsi parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione.

Art. 3 (Oggetto della Convenzione)

La presente convenzione fra Federmanager Roma e la Società, di seguito denominate "Parti", si applica agli associati e loro famigliari su tutti i pacchetti viaggi con o senza volo e sulla nostra programmazione gruppi lo sconto del 5%.

Resta in ogni caso espressamente inteso che Federmanager Roma non sarà ritenuta in alcun modo responsabile dei rapporti instaurati ed intercorrenti tra la Società e gli iscritti.

Nessun compenso sarà dovuto al *Professionista* da Federmanager Roma per l'attività prevista, o comunque collegata, alla presente convenzione.



Art. 4 (Variazioni relative al Programma)

Tutte le variazioni relative alle agevolazioni concesse agli associati Federmanager Roma dovranno essere decise congiuntamente dalle parti.

Art. 5 (Durata)

Il presente accordo avrà durata dal 15/07/2023 al 15/07/2024.

Al termine di tale periodo la convenzione decadrà automaticamente salvo diversi accordi tra le parti.

Le parti possono recedere prima della scadenza fissata con un preavviso di 30 gg a mezzo comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra.

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficia le agevolazioni in favore degli iscritti già seguiti dal *Professionista*.

Art. 6 (Garanzie)

Resta inteso tra le Parti che Federmanager Roma è e rimarrà estranea rispetto ai rapporti contrattuali che la Società instaurerà con i beneficiari della presente Convenzione.

La Società si impegna e garantisce, quindi, sin d'ora, che il rapporto sarà bilaterale in ogni sua forma tra la stessa e ciascun soggetto che accederà ai servizi oggetto della presente Convenzione e che non riterrà mai Federmanager Roma coinvolta e/o responsabile, a nessun titolo, né direttamente né indirettamente con i soggetti destinatari della presente Convenzione.

Le Parti convengono che FEDERMANAGER ROMA resterà estranea ad eventuali controversie che dovessero insorgere tra il dirigente fruitore della Convenzione e la Società e comunque la Società si obbliga a tenere indenne FEDERMANAGER ROMA da ogni domanda/pretesa/azione dell'associato conseguente all'utilizzo della Convenzione.

ART. 7 (Protezione dei dati personali)

Le Parti si danno atto che nell'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno osservati, in materia di tutela della privacy e del trattamento dei dati personali, Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. ed il Regolamento Europeo Privacy (GDPR) n. 679/2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018.

la Società come autonomo titolare, si impegna a trattare i dati personali di cui verrà in possesso (esempio: documenti e dati dei dirigenti ecc.) unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo e si obbliga a dare adeguata informativa ai dirigenti in materia di privacy sul trattamento dei dati.



Art. 8 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione della presente Convenzione, qualora la stessa non sia risolta dalle Parti in via amichevole, il foro competente in via esclusiva viene individuato nel FORO di ROMA.

ART. 9 (comunicazioni)

Qualsiasi comunicazione relativa alla Convenzione dovrà avere forma scritta e sarà considerata validamente effettuata se inviata alla Parte via mail/pec ai seguenti indirizzi:

Federmanager Roma: segreteria@federmanager.roama.it

La Società: proteaviaggi@arubapec.it


Art. 10 (Disposizioni finali)

Ogni modifica o integrazione della Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto tra le Parti.

Tra le Parti resta inteso che la Convenzione non è in esclusiva e, pertanto, le stesse hanno facoltà di stipulare analoghi accordi con terzi.

La sottoscrizione della presente convenzione sostituisce ogni altra convenzione in essere.

Roma, 18/07/2023

<p>Federmanager Roma Il Presidente Dott. Gherardo Zei</p> 	<p>La Società Protea Viaggi Maestri del Turismo S.r.l. Luca Giordana</p> 
---	---